

L'Authority energia elettrica e gas ha posto in consultazione un documento sui flussi informativi

Black list di chi non paga la luce

Banca dati finalizzata a valutare l'affidabilità del cliente

DI VALERIO STROPPA

Una banca dati di chi non paga le bollette di luce e riscaldamento. La novità, il cui acronimo è Bisce (banca dati inadempimenti contrattuali dei clienti finali nel settore energetico), potrebbe arrivare presto. L'Authority per l'energia elettrica e il gas ha infatti messo in consultazione un documento che illustra le modalità attuative dei flussi informativi previsti dalla legge n. 129/2010. Nel database, oltre alle informazioni su utenze attive e relativi consumi di energia, sarebbero raccolti anche i mancati pagamenti. Per ogni consumatore, identificato dal codice fiscale, saranno presenti la tipologia di fornitura (uso domestico o no) e tutte le notizie attinenti alla stessa (revoche, contenziosi, ritardi nei pagamenti ecc.). Al «cervellone», istituto presso Acquirente Unico spa, avranno accesso le società venditrici di energia e gas, che saranno allo stesso tempo anche i soggetti obbligati a immettere periodicamente le informazioni. Il sistema potrebbe quindi fungere

da radar per le aziende erogatrici dei servizi, per poter valutare in anticipo l'affidabilità del cliente. Anche perché le morosità risultano in aumento, sia a causa della crisi economica sia per via del cosiddetto «turismo energetico». Tale fenomeno consiste nell'utilizzo indebito delle offerte proposte dai vari player del mercato: passando frequentemente da un operatore all'altro, chi mette in atto questi comportamenti non salda le bollette dovute lasciando l'azienda fornitrice, ormai priva della possibilità di interrompere il servizio, a dover percorrere l'impervio percorso del recupero crediti.

Ma il documento posto in consultazione dall'Aeeg (osservazioni potranno essere avanzate fino al 5 ottobre) fa molto discutere. Secondo alcune associazioni di consumatori, infatti, distinguere i «furbetti» da chi davvero non riesce a onorare le bollette potrebbe risultare complicato, creando il rischio che le famiglie in difficoltà possano trovarsi senza elettricità e riscaldamento.

Anche impiantisti e manutentori non sono d'accordo con l'ipo-

tesi della black list. «Il problema principale», spiega Carmine Battipaglia, presidente nazionale Cna Installazione Impianti, «si pone soprattutto per chi si ritrova ad avere contenziosi con il proprio gestore. E i contenziosi sono sempre più frequenti, anche tenuto conto della posizione dominante dei principali distributori rispetto ai clienti finali». Insomma, il pericolo sarebbe quello di penalizzare le aziende non morose, ma che per via di una controversia aperta non hanno pagato le bollette precedenti. «Non si comprende la finalità di tale strumento», chiosa Battipaglia, «ossia tutelare la competitività degli operatori energetici garantendoli dal rischio creditizio, tenuto conto che le pmi operano tutti i giorni sul mercato in questa fase difficile fronteggiando i ritardi di pagamento e le morosità anche della p.a.».

— © Riproduzione riservata —

Il documento
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Opera interna senza placet se non aumenta il volume

Non commette reato il proprietario di un immobile che, senza concessione edilizia, ricava dalla stessa metratura un bagno e una cucina. In sostanza non sono necessarie autorizzazioni per le opere interne che non aumentano il volume del fabbricato. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 37713 del 1 ottobre 2012, ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, il proprietario di un vecchio fabbricato che, dalla stessa metratura, aveva ricavato (senza concessione edilizia) un bagno e una cucina. Insomma, ad avviso della sezione feriale, le cosiddette opere interne, non più previste nel dpr 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d'uso rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire. Ma in questo caso, spiega il Collegio di legittimità, non c'è stato né aumento del volume del vecchio casale né, tantomeno, il mutamento della destinazione. Fra l'altro, secondo la Corte non è neppure configurabile il residuo reato di cui all'art. 181 del dlgs 42/2004. Infatti, fermo il principio che la contravvenzione ha natura di reato di pericolo e non richiede per la sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, pur tuttavia devono escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.

Debora Alberici

BREVI

In base al richiamo contenuto nel n. 6 della Parte II della Tabella A alla voce doganale 07.02 - corrispondente alla voce 0710 1000 e 2004 1010 della tariffa doganale vigente (Taric), nella quale, in particolare, l'Agenzia delle Dogane ha fatto rientrare il prodotto «patate prefritte surgelate» senza aggiunta di altri ingredienti oltre patate e olio - alle cessioni di questi prodotti surgelati si rende applicabile l'aliquota Iva del 4%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 92 di ieri.

Con decreto 25 settembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 di ieri, il ministero dell'Interno ha provveduto alla modifica dell'allegato B di cui al decreto 26 luglio 2012 concernente le sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità, relativo all'anno 2011. Sono stati inseriti in tale allegato i comuni di Alessandria, Buccino, Caccamo, Casal di Principe, Melissano, Nardò e Salemi.

Via libera al dpr che permetterà il rilascio delle nuove targhe per i rimorchi e farà scattare la comunicazione obbligatoria nei caso di veicoli dati in uso per oltre 30 giorni. Dopo la firma di Napolitano si attende la pubblicazione in G.U.

CIRCOLARE ASSONIME SUI RAPPORTI TRA PENALE E TRIBUTARIO

Per i costi da reato l'avviso arriva dopo

Costi da reato, l'avviso di accertamento arriva dopo. L'effettiva conoscenza da parte dell'Ufficio dell'esercizio dell'azione penale legittima all'emissione di nuovi avvisi di accertamento a integrazione di quelli precedentemente emessi, qualora l'indeducibilità dei costi derivi dal compimento di un reato tributario ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta, fatture per operazioni inesistenti). È questo il chiarimento fornito da Assonime con la circolare n. 25 dello scorso 28 settembre.

La nuova formulazione del comma 4-bis dell'art. 14 della legge n. 537/1993, se da un lato ha reso evidente l'intenzione di introdurre un legame più oggettivo e diretto del costo indeducibile con l'attività costituente reato (riferendosi a costi «direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto colposo non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio...») rispetto alla onnicomprensiva formulazione precedente (che legittimava il recupero di costi che fossero, in qualsiasi modo, «riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato»), non ha chiarito se, ai fini dell'integrazione del presupposto applicativo della norma, dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm, occorresse o meno attendere l'adozione dei provvedimenti del giudice. Come chiarito dall'orientamento espresso nel richiamato documento di prassi, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero de-

termina, di per sé, atto idoneo ad integrare il presupposto di accesso al nuovo regime, senza alcuna necessità di attendere l'adozione di un provvedimento da parte del giudice. La norma, dunque, individua una seconda autonoma ipotesi di legittimazione per il caso in cui il giudice delle indagini preliminari pervenga ad una qualificazione di reato diversa da quella contestata

degli uffici dell'avvio dell'azione penale, in relazione a un delitto non colposo costituente il presupposto per il recupero a tassazione dei connessi costi, integra la fattispecie di cui al quarto comma del richiamato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di integrazione o modifica in aumento dell'accertamento».

Orbene, la conoscenza dell'esercizio dell'azione penale integrerebbe un'ipotesi di «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi», idonea a legittimare l'emissione di nuovi avvisi di accertamento a integrazione di precedenti atti impositivi, entro i termini di decadenza ordinari o raddoppiati qualora l'indeducibilità dei costi derivi dal compimento di un reato tributario ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Secondo l'impostazione resa, dunque, in presenza di un processo verbale di constatazione che abbia fatto sorgere la notizia criminale e l'obbligo di denuncia, l'Ufficio potrebbe procedere all'emissione di un avviso di accertamento senza contestazione dell'indeducibilità di eventuali costi utilizzati per il compimento di reati non colposi. Detti componenti reddituali potranno essere oggetto di recupero a tassazione in sede di accertamento integrativo dopo l'azione del pm. Dubbi e problematicità residuano, tuttavia, qualora il vaglio in sede penale sia stato preceduto da un processo verbale nel quale siano stati contestati i medesimi elementi e fatti posti a base del rinvio a giudizio.

Giancarlo Marzo
e Stefano Loconte

— © Riproduzione riservata —

